

CORTE di APPELLO di ROMA

Sezione II°- RG n.51801/2020 -Giudice Relatore Dr.ssa Thellung

Udienza del 21/05/2021 ore 10,00

NOTE DI REPLICHE

Nell'interesse della Ditta individuale BOLICI Paolo, in persona del legale rappresentante pro-tempore BOLICI PAOLO (Avv. Consolino Ariniello e Avv. Fabio Giorgi)
-APPELLANTE

CONTRO

Fallimento Ditta Individuale Bolici Paolo, in persona del curatore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Manferoce ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza Vescovio n.21

APPELLATO

CONTRO

1)- **Banca Unicredit s.p.a.**

(Avv. Gianfranco Graziadei)

2)- **Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, p. iva 09339391006, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Biscotto e Lucia Scognamiglio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Pisanelli n. 40;

3) **Banca Monte dei Paschi di Siena**, con sede in Siena, Piazza Salimbeni n.3, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

4)-società **GMG Galullo Marmi Granulati s.r.l.** (Avv. Giuseppe Pizzicoli)

oo

Si respinge in toto quanto ex adverso dedotto e chiesto nelle Memorie di costituzione e risposta di tutte le parti avversi costituite, in quanto totalmente infondate in fatto e diritto, per i seguenti motivi.

L'art. 395 del c.p.c. stabilisce che "Le sentenze pronunciate in gradi di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione", al n.3, "se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario".

Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4

Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280

Email:consolinoavv@tiscali.it

I fatti nuovi sono:

a)- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, in data 11/01/2018, chiede il rinvio a giudizio (artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.L.gvo 271/89) dei vertici di UNICREDIT per i reati di cui all'art. 40 cpv, 110, commi 1 e 5 nr. 1) c.p. e con decreto del-1'11/06/2018, il GUP, dott.ssa Laura Matilde Campoli, fissava la prima udienza per il giorno 15/11/2018 (**v. doc. 38 già all.**).

b)- la Banca d'Italia, (a seguito delle segnalazioni fatte da Bolici alla Consob concernente il comportamento tenuto da diversi intermediari, nei confronti dei quali erano stati azionati procedimenti azionari per usura, ed a seguito delle comunicazioni della Consob alla stessa Banca d'Italia) **in data 23/03/2018** comunica a Bolici che "sulla questione interesseremo detti intermediari perché forniscano chiarimenti su quanto oggetto di contestazione". Inoltre, in detta nota la Banca d'Italia afferma "interesseremo tutti gli intermediari che segnalano alla Centrale Rischi Lei o le aziende delle quali è legale rappresentante. Agli enti segnalanti invieremo copia dei provvedimenti di sospensione ex art. 20 legge 44/1999, qui fatti pervenire dalla Consob, cui Lei li ha trasmessi; chiederemo a detti enti segnalanti di adeguarsi a tale provvedimento e a fornire a Lei e alla Banca d'Italia un riscontro contenente le proprie valutazioni in merito". (**v.doc.11 già all.**).

c)- Unicredit (a seguito della su citata nota della Banca d'Italia e agli interventi fatti nei confronti degli intermediari finanziari), **in data 14/05/2018** inviava una nota a Bolici avente ad oggetto "Esposto a Banca d'Italia – Sig. Paolo Bolici e aziende connesse". Con detta nota Unicredit comunicava che "in relazione all'esposto di cui in oggetto, segnaliamo che, come a Lei noto, la Banca ha limitato la propria insinuazione al passivo nei fallimenti del "Gruppo Bolici" ai soli crediti privi d'ogni ipotetico profilo di contestazione. La Banca ha infatti presentato domanda di ammissione per i soli crediti chirografari cristallizzati alla data del 31.12.2009 mentre un ulteriore credito ipotecario, privo di qualsiasi eventuale profilo problematico, è stato insinuato con quantificazione dello stesso alla data del fallimento (19/6/2014)". Unicre-

Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4

Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280

Email:consolinoavv@tiscali.it

dit aggiunge “**Con riferimento alle pregresse segnalazioni in Ce.Ri, confermiamo che, pur a fronte dell’intervenuto fallimento della Società, la Banca ha provveduto a rettificare manualmente le richiamate segnalazioni, allineandole a quelle in essere al 30 dicembre 2009**” (v. doc.12 già all.).

Con la nota su citata, Unicredit afferma che ha “limitato la propria insinuazione al passivo nei fallimenti del “Gruppo Bolici” ai soli crediti privi d’ogni ipotetico profilo di contestazione”, precisando che “La Banca ha infatti presentato domanda di ammissione per i soli crediti chirografari cristallizzati alla data del 31.12.2009”.

a)- **In data 16/09/2020**, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio dei vertici di Unicredit nel procedimento penale pendente presso il Tribunale di Latina, come sopra meglio specificato, il Sig. Paolo Bolici con PEC inviata alla romasede@pec.bancaditalia.it, inoltrava istanza di accesso dati archivio della Centrale Rischi Banca d’Italia, relativi alla Ditta Bolici Paolo (**v.doc.39 già all.**).

b)- La Banca d’Italia -Centrale Rischi- sede di Roma, con nota n. 0000001194003 del **17/09/2020**, inviava al Sig. Paolo Bolici, presso PEC avv.fabiogiorgi@pec.it, i dati registrati negli archivi della Centrale Rischi a nome del Bolici per tutto il periodo a decorrere da gennaio 2009 fino a luglio 2020 (**v.doc.40 già all.**).

c)- Dalle informazioni presenti nell’archivio della centrale rischi risulta, come da estratti allegati al documento (**v.doc.41 già all.**), la seguente situazione debitoria di Paolo Bolici nei confronti di UNICREDIT Spa,

-- luglio	2020	€.11.703.389,00
-- novembre	2019	€.11.703.389,00;
-- novembre	2018	€.11.703.389,00;
-- aprile	2018	€.11.703.389,00;
-- marzo	2018	€.16.000.527,00;
-- gennaio	2018	€.16.000.527,00;

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

-- novembre	2017	€.16.000.527,00;
-- dicembre	2016	€.16.000.596,00;
-- ottobre	2016	€.26.053.959,00;
-- dicembre	2015	€.26.053.959,00;
-- dicembre	2014	€.26.140.635,00;
-- giugno	2014	€.26.139.773,00;
-- dicembre	2013	€.26.139.736,00;
-- dicembre	2012	€.22.247.870,00;
-- dicembre	2011	€.18.167.557,00;
-- dicembre	2010	€.11.703.389,00;
-- ottobre	2009	€.11.700.776,00;

d)- dai dati forniti dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia emerge che il credito vantato da Unicredit ("cristallizzato al 31.12.2009") è pari a **€.11.700.776,00** che risulta essere lo stesso importo (dopo le "correzioni effettuate") di luglio 2020.

Quest'ultimo valore in linea con quanto affermato nella nota su citata di Unicredit dove è scritto che *"Con riferimento alle pregresse segnalazioni in Ce.Ri, confermiamo che, pur a fronte dell'intervenuto fallimento della Società, la Banca ha provveduto a rettificare manualmente le richiamate segnalazioni, allineandole a quelle in essere al 30 dicembre 2009"*.

Unicredit afferma che pur in presenza dell'avvenuto fallimento della società di Bolici (un fatturato di circa 100 milioni di euro con 400 dipendenti, oltre all'indotto), ha *"provveduto a rettificare manualmente le richiamate segnalazioni"*, **confermando che le rettifiche sono avvenute solo successivamente alla segnalazione della Banca d'Italia, in virtù di un obbligo previsto dalla circolare n. 139 del 11/12/1991 della stessa Banca d'Italia e non prima come invece avrebbe dovuto fare in base**

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it
alla normativa vigente.

In sostanza Unicredit **ammette di aver inoltrato alla C.R. della Banca d'Italia, dati non veritieri sull'esposizione debitoria di Paolo Bolici**, tanto da "*aver provveduto a rettificare manualmente*", il dato certo dell'esposizione che, se non fosse stato alterato in sede di omologazione, fornendo un valore pari a **€ 22.376.668,44**, anziché di **€ 11.700.776,00**, la **proposta di concordato preventivo presentata da Bolici sarebbe stata approvata con voti favorevoli per complessivi € 27.303.764,67 e voti contrari per complessivi € 23.925.062,00.**

In sede fallimentare Unicredit spa si è insinuata al passivo del fallimento n.75/2014 della Ditta Bolici per l'importo di €.11.927.737,44 (v.doc.41 già all.).

Il Giudice Delegato non ha ammesso tale credito al passivo della Ditta Bolici (v.doc.43 già all.).

Secondo quanto stabilito dal 3° comma su citato, la previsione si fonda sulla circostanza che, dopo l'emissione della sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti ritenuti decisivi per una diversa decisione della controversia, che la parte non aveva potuto produrre in giudizio in virtù o della sussistenza di una causa di forza maggiore o di un fatto addebitabile alla parte avversaria.

La fattispecie di cui si discute rientra pienamente nella previsione normativa di cui all'art. 395, n.3 c.p.c. in quanto trattasi di documenti che la parte non solo ne è venuta a conoscenza successivamente alla sentenza, ma non poteva produrre prima non essendo in possesso di detta documentazione, ma soprattutto in relazione alla natura della controversia.

Solo a seguito della richiesta del Sig. Bolici avvenuta in data 16/09/2020 lo stesso è venuto a conoscenza che i dati forniti da Unicredit, dalla BNL e dal MPS alla Centrale Rischi della banca d'Italia non erano veritieri della loro esposizione debitoria nei confronti delle stesse Banche.

Dai tabulati forniti dalla Banca d'Italia, in data 17/09/2020, è palese che l'esposizione

Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4

Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280

Email:consolinoavv@tiscali.it

debitoria di Bolici nei confronti di:

--- Unicredit, “cristallizzata” al 31/12/2009, non era di € 22.376.668,44, ma al contrario, di € 11.700.776,00;

--- BNL Spa, “cristallizzata” al 31/12/2009, non era di € 5.509.789,96, ma al contrario, di € 4.240.620,00;

--- MPS Spa, “cristallizzata” al 30/10/2010, non era di € 6.561.159,42, ma al contrario, di € 5.399.022,00.

Pertanto considerato che i voti contrari all’approvazione del Concordato Preventivo della Bolici erano pari ad **€.34.600.954,46** ed i voti favorevoli erano pari ad **€ 27.302.764,67**. Se si detraggono le seguenti somme: di Unicredit Spa **€.10.675.892,44**, di BNL **€.1.269.169,96** e di MPS Spa **€.1.162.137,42** differenze di somme superiori a quelle dichiarate dalle suddette banche, **il Concordato sarebbe stato approvato con i voti a favore per €.27.302.764,67 ed i voti contrari per €.21.493.754,60.**

Senza le comunicazioni non veritiere di Unicredit alla Centrale Rischi (successivamente corrette su invito della Banca d’Italia), e delle Banche, Monte dei Paschi di Siena Spa e Banca Nazionale del Lavoro, che hanno vantato nei confronti della Ditta Bolici somme non veritiere, non accertate dai Commissari Giudiziali e dall’asseveratore, **certamente la Ditta Bolici non avrebbe subito una bocciatura della proposta di concordato preventivo, con successiva dichiarazione di fallimento** e nello stesso tempo: **a)** non avrebbe subito una chiusura delle linee creditizie presso altri istituti bancari, **b)** avrebbe rispettato gli accordi presi per le nuove commesse di lavoro, **c)** avrebbe completato gli investimenti avviati già finalizzati con accordi sottoscritti con società di rilievo internazionale ed aventi un ritorno economico per la Ditta Bolici di centinaia di milioni di euro; **d)** avrebbe ripianato i debiti nei confronti dei creditori e, soprattutto, avrebbe garantito i livelli occupazionali (400 lavoratori) e restituito al sistema paese un’azienda leader nel settore dell’arredamento navale;

Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4

Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280

Email:consolinoavv@tiscali.it

f) avrebbe incassato le somme dovute dai committenti e non onorate, a fronte delle fatture emesse e da emettere per circa quaranta milioni di euro, per i lavori già eseguiti dalla ditta Bolici.

La Bolici, per quanto detto e documentato, non si trovava in uno stato di insolvenza irreversibile o in uno stato di impotenza transitoria non funzionale a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, ma al contrario aveva tutta una potenzialità di sviluppo, date le rilevanti commesse nazionali e internazionali, nonché investimenti propri, per rientrare del temporaneo squilibrio economico causato dal ceto bancario referente nel momento di massima espansione della Ditta Bolici, impegnata finanziariamente oltre che nelle varie commesse acquisite, in investimenti propri, già finalizzati con società internazionali, per centinaia di milioni di euro.

Solo a seguito delle comunicazioni (tabulati) della centrale Rischi della Banca d'Italia, fornite in **data 17/09/2020**, Bolici scopre, per stessa ammissione di Unicredit, che il suo debito non era di € 22.376.668,44 ma di € 11.700.776,00, tra l'altro in sede di verifica crediti, tardiva, ammesso con riserva. Inoltre a tale presuntivo importo va detratta la somma di € 2.826.591,97 accertata, quale applicazione come tasso usurario, dal Tribunale di Latina, con CTU in data 16/05/2014.

Probabilmente in sede di omologazione della proposta di concordato presentata da Bolici, presso il Tribunale di Velletri, non si è provveduto adeguatamente ad accertare il vero credito vantato da Unicredit Spa, dalla BNL Spa e dal MPS Spa.

In definitiva, nel procedimento a carico del Bolici, sono stati rinvenuti documenti decisivi (note della banca d'Italia, di Unicredit Spa, BNL Spa e MPS Spa e tabulati della Centrale Rischi) che la parte non aveva potuto produrre in giudizio sia perché non venivano forniti al soggetto dichiarato fallito, in quanto dati riservati, ma soprattutto, perché anche se richiesti prima non avrebbero modificato la posizione creditoria dichiarata da Unicredit Spa, da BNL Spa e da MPS Spa, in sede di omologazione del concordato, ma tali documenti sono stati

Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4

Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280

Email:consolinoavv@tiscali.it

modificati da parte della stessa Unicredit Spa e MPS Spa solo a seguito di richiesta da parte della Banca d'Italia che ha "costretto" Unicredit Spa e MPS Spa a correggere le precedenti comunicazioni riportando il debito di Bolici ai valori del 2009.

Riguardo alla contestazione di parte Appellata Unicredit Spa che: l'azione di revocazione promossa dalla Ditta Bolici dinanzi alla Corte di Cassazione era fondata sulle medesime ragioni sostanziali della presente azione e che in quell'occasione la stessa Corte di Cassazione, nel dichiarare la revocazione inammissibile, aveva espressamente rilevato che: "si tratta di documenti non già preesistenti bensì formati dopo la decisione".

Al riguardo si rileva:

1)--avanti alla Suprema Corte di Cassazione venne proposto Ricorso per Revocazione ex art.391 ter in relazione all'art.395, n.3 cpc, in quanto a seguito delle denunce proposte dal Bolici nei confronti di Unicredit Spa la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, in data 11/01/2018, chiese il rinvio a giudizio (artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.L.gvo 271/89) dei vertici di UNICREDIT per i reati p. e p. dall'art. 40 cpv, 110, 644, commi 1 e 5 nr. 1) c.p. e con decreto dell'11/06/2018, il GUP, dott.ssa Laura Matilde Campoli, fissava la prima udienza per il giorno 15/11/2018 (**v. doc. 38 già all.**).

2)--- La Banca d'Italia (a seguito delle segnalazioni fatte da Bolici alla Consob concernente il comportamento tenuto da diversi intermediari, nei confronti dei quali erano stati azionati procedimenti giudiziari per usura, ed a seguito delle comunicazioni della Consob alla stessa Banca d'Italia, **in data 23/03/2018**, comunica a Bolici che "sulla questione interesseremo detti intermediari perché forniscano chiarimenti su quanto oggetto di contestazione". Inoltre, in detta nota la Banca d'Italia afferma "interesseremo tutti gli intermediari che segnalano alla Centrale Rischi Lei o le aziende delle quali è legale rappresentante. Agli enti segnalanti invieremo copia dei provvedimenti di sospensione ex art. 20 legge 44/1999, qui fatti pervenire dalla Con-

Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4

Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280

Email:consolinoavv@tiscali.it

sob, cui Lei li ha trasmessi; chiederemo a detti enti segnalanti di adeguarsi a tale provvedimento e a fornire a Lei e alla Banca d'Italia un riscontro contenente le proprie valutazioni in merito” (v. doc.1 già all.).

3)--- Unicredit (a seguito della su citata nota della Banca d'Italia e agli interventi fatti nei confronti degli intermediari finanziari), **in data 14/05/2018** inviava una nota a Bolici avente ad oggetto **“Esposto a Banca d'Italia – Sig. Paolo Bolici e aziende connesse”**. Con detta nota Unicredit Spa comunicava che **“in relazione all’esposto di cui in oggetto, segnaliamo che, come a lei noto, la Banca ha limitato la propria insinuazione al passivo nei fallimenti del Gruppo Bolici ai soli crediti privi d’ogni ipotetico profili di contestazione. La Banca ha infatti presentato domanda di ammissione per i soli crediti chirografi cristallizzati alla data del 31/12/2009 mentre un ulteriore credito ipotecario, privo di qualsiasi eventuale profilo problematico, è stato insinuato con quantificazione dello stesso alla data del fallimento (19/06/2014). Unicredit aggiunge “Con riferimento alle pregresse segnalazioni in Ce.Ri, confermiamo che, pur a fronte dell’intervenuto fallimento della Società, la Banca ha provveduto a rettificare manualmente le richiamate segnalazioni, allineandole a quelle in essere al 30 dicembre 2009” (v. doc. 12 già all.).**

4)--- Con la nota su citata, Unicredit afferma che ha *“limitato la propria insinuazione al passivo nei fallimenti del “Gruppo Bolici” ai soli crediti privi d’ogni ipotetico profilo di contestazione”*, precisando che *“La Banca ha infatti presentato domanda di ammissione per i soli crediti chirografari cristallizzati alla data del 31.12.2009”*.

5)--- In data **11/01/2019**, **a seguito della richiesta di rinvio a giudizio dei vertici di Unicredit nel procedimento penale pendente presso il Tribunale di Latina, l’avv. Fabio Giorgi, difensore di Paolo Bolici e di Beatrice Libernini, con pec inviata alla romasede@pec.bancaditalia.it, inoltrava istanza di accesso dati archivio della Centrale Rischi Banca d’Italia, relativi alla Ditta Bolici Paolo (doc.1).**

6)--- La Banca d’Italia – Centrale Rischi – sede di Roma, con nota n. 0000000069615 del **18/01/2019**, inviava al Sig. Paolo Bolici, presso PEC avv.fabiogiorgi@pec.it, i

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

dati registrati negli archivi della Centrale Rischi a nome del Bolici per tutto il periodo a decorrere da gennaio 2009 fino a novembre 2018 (v. doc.2).

Dai dati forniti dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia, emerge che **il credito vantato da Unicredit Spa “cristallizzato al 31/12/2009” è pari a euro 11.700.776,00, che risulta essere lo stesso importo, dopo le correzioni effettuate, di novembre 2018.**

Quest'ultimo valore in linea con quanto affermato nella nota su citata di Unicredit Spa dove è scritto che “con riferimento alle pregresse segnalazioni in Ce. Ri. confermiamo che, pur a fronte dell'intervenuto fallimento della società, la banca ha provveduto a rettificare manualmente le richiamate segnalazioni, allineandole a quelle in essere al 30/12/2009”.

----Unicredit afferma che pur in presenza dell'avvenuto fallimento della società di Bolici (un fatturato di circa 100 milioni di euro con 400 dipendenti, oltre all'indotto), ha provveduto a rettificare manualmente le richiamate segnalazioni, **confermando che le rettifiche sono avvenute solo successivamente alla segnalazione della Banca d'Italia**, in virtù di un obbligo previsto dalla circolare n. 139 del 11/12/1991 della stessa Banca d'Italia **e non prima come invece avrebbe dovuto fare in base alla normativa vigente.**

In sostanza Unicredit ammette di aver inoltrato alla Ce.Ri. della Banca d'Italia, dati non veritieri sull'esposizione debitoria di Paolo Bolici, tanto da “**aver provveduto a rettificare manualmente**”, il dato certo dell'esposizione che, se non fosse stato alterato in sede di omologazione, fornendo un valore pari a € **22.376.668,44**, anziché di € **11.700.776,00** avrebbe comportato che la proposta di concordato preventivo di Bolici sarebbe stata approvata con voti favorevoli per complessivi € **27.303.764,67** e voti contrari per complessivi € **23.925.062,00**.

Secondo quanto stabilito dal 3 comma dell'art. 395 c.p.c. la revocazione è proponibile laddove, dopo l'emissione della sentenza, siano stati rinvenuti uno o più documenti ritenuti decisivi per una diversa decisione della controversia, che la parte non aveva

Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4

Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280

Email:consolinoavv@tiscali.it

potuto produrre in giudizio in virtù o della sussistenza di una causa di forza maggiore o di un fatto addebitabile alla parte avversaria.

La fattispecie di cui si discute rientra pienamente nella previsione normativa di cui all'art. 395, n. 3 c.p.c. in quanto trattasi di documenti dei quali la parte non solo è venuto a conoscenza successivamente alla sentenza, ma non poteva produrre prima non essendo in possesso di detta documentazione, tenuto anche conto della natura della controversia.

Infatti, solo a seguito della richiesta dell'avv. Fabio Giorgi, avvenuta in data 11/01/2019, Bolici è venuto a conoscenza, in data 18/01/2018, che i dati forniti da Unicredit Spa alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, non erano veritieri circa l'esposizione debitoria nei confronti della stessa Unicredit. **Tali documenti, in precedenza, non potevano essere forniti al Bolici in quanto soggetto dichiarato fallito.**

Si precisa che il credito che Unicredit Spa dichiarava di vantare nei confronti della Ditta Bolici, venne già contestato dallo stesso Bolici con note integrative ed in sede di adunanza dei creditori, senza sortire alcun esito, come risulta dagli atti del ricorso.

Dai tabulati forniti dalla Banca d'Italia in data 18/01/2019, è palese che l'esposizione debitoria di Bolici nei confronti di Unicredit, "cristallizzata" al 31/12/2009, non era di € 22.376.668,44, ma al contrario di € 11.700.776,00.

La Corte di Cassazione a seguito del procedimento instaurato, RG n.6942/2019, emise la seguente Ordinanza n.14878/20 in data 06/03/2020, pubblicata il 13 luglio 2020, che dichiarava:

"Il ricorso è inammissibile, per il rilievo assorbente che, in forza di espressa disposizione di legge, avverso la sentenza di rigetto pronunciata dalla Corte di Cassazione non è ammissibile l'impugnazione per revocazione ex art.395, n.3 cpc, questo mezzo essendo proponibile solo avverso la sentenza della corte che abbia deciso nel merito (questa difesa sostenne che la Corte avesse deciso nel merito) Cass. 862/2011, 21912/2015, 31265/2018, 2884/2020), senza considerare che, "ALL'APPARENZA",

Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4

Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280

Email:consolinoavv@tiscali.it

si tratta di documenti non già preesistenti bensì formati dopo la decisione”., che sussistono i presupposti per la condanna alle spese”

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.....

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio del 06/03/2020.

Tale decisione, a giudizio di questa difesa non è assolutamente condivisibile in quanto dalla lettura e dall'esame della sentenza n.2630/2018 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione in data 25/10/2017, pubblicata in data 02/02/2018, si evince che la stessa ha affrontato anche il merito, ciò è palese soprattutto al secondo e terzo motivo (pag.5 riga 22 della su citata sentenza, “meritevoli di esame congiunto”) dove con riferimento allo stato di insolvenza dichiara: che “il significato oggettivo dell’insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell’art.5 l.Fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all’esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell’esperienza economica, nell’incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l’estinzione dei debiti), nonché nell’impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio”.

Questa difesa con documenti depositati dimostrò le sue ragioni, come detto.

La stessa Corte sostenne: “senza considerare che, “**ALL’APPARENZA**”, si tratta di documenti non già preesistenti bensì formati dopo la decisione, si depositano Atto di revocazione fallimento ditta Paolo Bolici presso la Corte di Cassazione, Proposta del Relatore, Ordinanza Corte di Cassazione (**doc.3-4-5**)

Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4

Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280

Email:consolinoavv@tiscali.it

Praticamente riconobbe le ragioni sostenute da parte ricorrente, Bolici.

Inoltre si ritiene elemento fondante che ne determina la nullità del concordato preventivo per essere stato ammesso illegittimamente liquidatorio alla procedura concorsuale, contrario alla volontà dei partecipi all'impresa familiare, come riportato nell'atto del ricorso per revocazione del fallimento della impresa familiare ditta Paolo Bolici, da parte dei preposti, in violazione dell'"art.2740 c.c.," ***“Il concordato con cessione solo parziale dei beni realizza una violazione dell'art.2740 c.c. . in quanto l'effetto esdebitatorio presuppone la messa a disposizione dei creditori di tutte le attività del debitore”*** (Cass.13 ottobre 2015,n.20559; Cass. 13 luglio 2018,n.18761), essendo Beatrice Libernini proprietaria del 50% dei beni appartenenti alla ditta Paolo Bolici, in seguito alla separazione dei beni tra coniugi (v.doc.6 già all.) e come da ordinanza del Tribunale di Velletri n.323/2017 del 14/01/2017 R.G.n.5524/2016 (doc.6).

Inoltre, risultano, infondate e pretestuose, le asserzioni riportate dall'Avv. Gianfranco Graziadei, difensore di Unicredit spa, unicamente mirate a travisare l'evidenza, ove afferma: ***“Ciò nondimeno, la pretesa applicazione di interessi usurari da parte di Unicredit nei confronti della Ditta Bolici non è mai stata giudizialmente accertata, ma anzi esclusa dalla sentenza del Tribunale di Roma n.9747/2017, che ha integralmente rigettato le censure sull'usura promosse dalla Ditta Bolici (cui poi, per effetto fallimento, è succeduta la Curatela)”*** (vedasi comparsa di costituzione e risposta a firma Gianfranco Grazia dei pag.17 riga 21).

Tale sentenza è stata appellata, per i motivi detti nell'atto di Appello dell'Avv. Bernardo Benincasa (che si allegano doc.7-8-9) in quanto non corrispondente alla documentazione prodotta in atti, e come risulta dalla CTP del Dr. Roberto Giansalvo.

La difesa di Unicredit Spa, vuole dare un giustificativo, con affermazioni infondate, travisando l'esistenza della realtà documentale, all'anatocismo ed usura praticata dalla

Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4

Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280

Email:consolinoavv@tiscali.it

banca, Unicredit Spa, per importi ingenti, decine di milioni di euro, accertata dalla Procura della Repubblica di Latina (**v.doc.4 già all.**) in periodo preconcorsuale, verifica, omessa dal PM precedente, nel successivo periodo concorsuale, dove la banca, incrementava gli addebiti alla Ditta Paolo Bolici, con ulteriori somme non dovute, per circa quattordici milioni di euro, valore di credito determinante, ammesso illegittimamente, nonostante le documentate contestazioni (**v.doc.8 già all.**), al voto dell'omologa del concordato della ditta Paolo Bolici (**v.doc.9 già all.**) importo stornato per intervento della Vigilanza della Banca d'Italia (**v.doc.11 già all.**) ed ammissione di responsabilità della Unicredit (**v.doc.12 già all.**), come successivamente riscontrato dalla visura della CeRi (**v.doc.41 già all.**), per violazione di leggi, art.169 bis L.F., D.lgs.231/02 art.1 comma 2 Attuazione Direttiva 2000/35 CE, **avvalendosi dell'impossibilità del Sig. Paolo Bolici, dichiarato fallito, ad accedere alla CeRI della banca d'Italia e/o ricevere estratti conto,**

Inoltre, la difesa di Unicredit Spa, non avendo giustificativi validi per la difesa assunta, si riporta a considerazioni prive di attendibilità che sono oggetto di procedimenti penali pendenti.

Nel merito,

in seguito all'accesso, **soltanto** in data **29/03/2021(doc.10)**, al sito industriale di proprietà della ditta Paolo Bolici, in Anzio (RM) via C. Goldoni n.66, sede legale ed amministrativa della ditta, depositario di tutta la documentazione contabile, a cui è stato posto illegittimamente, per violazione dell'art.90 L.F., il diniego per diversi anni, si riportano le recenti istanze (**doc.11**), cercando di impedire, ai sigg.ri Bolici, da parte del curatore e G.D., il diritto di difesa sancito dagli artt.24-111 della Costituzione, **è stato possibile attestare, con la documentazione inconfutabile reperita**, la ricostruzione del passivo concordatario dove risulta un debito della impresa familiare ditta Paolo Bolici pari ad **€ 2.116.332,86** a fronte di ammissione illecita di creditori, da parte del curatore e G.D. alla formazione dello stato passivo della impresa ditta Paolo Bolici reso esecutivo per **€ 62.800.304,76 (doc.12)**, come

Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4

Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280

Email:consolinoavv@tiscali.it

attestato dai documenti in allegato, relativi alla ricostruzione contabile (doc.13) e dalle denunce depositate presso la Procura della Repubblica competente (doc.14).

Per smentire totalmente le affermazioni della difesa di Unicredit, si allega la relazione danni in merito alla illecita dichiarativa di fallimento dove in modo inequivocabile, diversamente da quanto affermato dai Commissari Giudiziali, responsabili di false relazioni, in violazione dell'art.236 bis L.F., si rileva un importo risarcitorio, come risulta da perizia, redatta dalla dott.ssa Fausta Zagni, per € 1.524.953.164,89 (doc.15), espressione contabile della valenza industriale della ditta.

Nel caso di specie è opportuno rilevare il diniego, posto dal curatore del fallimento, avv. Maria Virginia Perazzoli, avallato dal G.D. (doc.16), al fondo di solidarietà, messo a disposizione dal Ministero degli Interni, a cui i sigg.ri Bolici, vittime di usura, ne erano stati beneficiari ma esclusi dall'erogazione delle somme, in seguito alla mancata autorizzazione del G.D., richiesta imprescindibile per i soggetti dichiarati falliti, come da documento di concessione, emesso dalla Prefettura di Latina (doc.17).

La somma prevista, come risulta dalla comunicazione della Prefettura di Latina, dalla concessione avrebbe consentito il pagamento al 100% degli aventi diritto e la liquidità per la ripresa produttiva nonché il riavvio all'occupazione per i quattrocento dipendenti che avevano perso il lavoro per le azioni illecite ed illegittime subite dall'impresa familiare ditta Paolo Bolici.

Inoltre,

tra la documentazione reperita, in seguito all'accesso, oltre quella già sopra citata, nel sito industriale, è emerso il verbale di audizione prefallimentare, successivamente autenticato dalla cancelleria fallimentare del Tribunale di Velletri, (doc.18), come risulta dall'atto, a prescindere che in pendenza di omologa del concordato, come da

Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4

Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280

Email:consolinoavv@tiscali.it

decreto emesso dal Tribunale di Velletri, in data 10/04/2014, prima dell'audizione delle parti fissata per il 15/04/2014 (v.doc.24 già all.) doveva essere rigettata l'istanza di fallimento depositata in data 28/02/2014 (v.doc.23 già all.) dalla GMG Marmi Granulati srl, per violazione di norme, in particolare della *par condicio creditorum* nonché del reato di bancarotta preferenziale, ai sensi dell'art.216 terzo comma L.F. che impediva qualsiasi trattazione.

Si precisa che l'audizione non poteva disporre di nessuna trattazione tra le parti, essendo al momento in essere il raggiungimento della maggioranza complessiva per l'omologa del concordato preventivo ditta Bolici Paolo ed un eventuale accordo di pagamento era soggetto ad inficiare la procedura concorsuale in corso con la certa dichiarativa di fallimento, essendo, in caso di trattazione, violata la *par condicio creditorum* e la sussistenza del reato di bancarotta preferenziale.

Si rileva che il Giudice delegato per l'udienza prefallimentare del 15/04/2014 era stato nominato il Dr. Antonino La Malfa.

Dal verbale di udienza tenutasi in data 15/04/2014 risulta che “L'anno 2014 il giorno 15 del mese di aprile davanti al Giudice Delegato Dr.ssa Maria Vittoria CAPARA, sono presenti ...”

Tale udienza non poteva essere tenuta dalla Dr.ssa Caprara, ma dal Giudice Delegato, Dr. La Malfa.

Pertanto tale verbale di udienza deve ritenersi nullo con la conseguenza che tutti gli ulteriori atti successivi e conseguenti sono nulli (vedasi doc.18-19).

Inoltre, in pendenza di omologa del concordato della Ditta Paolo Bolici, il Giudice doveva rigettare l'istanza di fallimento.

Nonostante quanto sopra, il Tribunale di Velletri, riunito in Camera di Consiglio, in data 18/06/2014, a fronte della suddetta udienza prefallimentare, viziata da nullità, ha emesso sentenza di dichiarativa di fallimento della impresa familiare ditta Paolo Bolici.

Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4

Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280

Email:consolinoavv@tiscali.it

Per tutti i motivi detti nell'atto di citazione per Revocazione e per i motivi detti sopra, nell'interesse della Ditta individuale Paolo Bolici, come in atti rappresentato, difeso e domiciliato, si chiede il rigetto delle avverse richieste e deduzioni, in quanto totalmente infondate in fatto e diritto e si insiste nell'accoglimento delle già precisate conclusioni da intendersi in questa sede per integralmente ritrascritte.

Si producono i seguenti documenti, rinvenuti successivamente all'accesso al sito industriale, in copia:

- 1)Richiesta estratto CeRi da parte avv. Giorgi
- 2)Comunicazione Banca d'Italia con allegato estratto CeRi relativo alla ditta Bolici
- 3)Atto di revocazione fallimento ditta Paolo Bolici presso la Corte di Cassazione
- 4)Proposta del Relatore
- 5)Ordinanza Corte di Cassazione
- 6)Ordinanza Tribunale di Velletri
- 7)Sentenza Tribunale di Roma , Giudice Antonella Izzo
- 8)Relazione dott. Roberto Giansalvo
- 9)Ricorso curatela fallimento presso la Corte di Appello di Roma
- 10)Verbale di accesso al sito industriale
- 11)Diniego accesso al sito industriale ditta Paolo Bolici
- 12)Formazione dello stato passivo, reso esecutivo, relativo alla ditta Paolo Bolici
- 13)Ricostruzione contabile
- 14)Denunce e attestazioni avverso i creditori non aventi diritto
- 15)Perizia danni avverso ditta Paolo Bolici a firma dott. Zagni
- 16)Diniego all'accesso al fondo di solidarietà destinato alle vittime di usura
- 17)Comunicazioni Prefettura di Latina

Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4

Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280

Email:consolinoavv@tiscali.it

18)Verbale audizione prefallimentare autenticato

19)Fissazione udienza prefallimentare

Roma, 13/05/2021

Avv. Consolino ARINIELLO

Avv. Fabio GIORGI